

LEGGE REGIONALE

Norma integrativa della Legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati

Legge regionale

"Norma integrativa della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati"

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 8, primo comma, della L.R. 9 giugno 1987, n. 16, è aggiunto il seguente periodo:

"Il predetto personale ha diritto di essere utilizzato anche in sedi diverse da quelle nelle quali ha prestato servizio, purchè ricomprese nella stessa provincia".

Art. 2

1. All'art. 9 della L.R. 9 giugno 1987, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

"7. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti territoriali di una stessa provincia, sulla base di cri

teri predeterminati dalla stessa Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, potrà assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna provincia".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dotf. Gilberto Selleri)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)



E' estratto del verbale della seduta del 15.3.1990 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dotf. Gilberto Selleri)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)



p.c.c. (Silvana Vernola)

3 APR. 1990